

3. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 7 ter*

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità d'applicazione, le autorità portoghesi e quelli degli altri Stati membri applicano sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Per gli operatori che hanno immesso sul mercato portoghese, senza titolo MCS, prodotti soggetti al meccanismo complementare appli-

cabile agli scambi durante i periodi in cui la presentazione di tale titolo è prescritta dall'articolo 6, le suddette sanzioni non potranno essere inferiori al doppio del valore dei prodotti immessi sul mercato senza titolo MCS. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. WESTH